



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE SECONDA CIVILE E CRISI DI IMPRESA

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Laura De Simone	Presidente
dott. Guendalina Pascale	Giudice
dott. Vincenza Agnese	Giudice rel.

nel procedimento n. [REDACTED] per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

[REDACTED] nata il [REDACTED] a [REDACTED] e residente in [REDACTED] (MI), [REDACTED] con l'avv ALESSANDRA PACI

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata

letto il ricorso depositato da [REDACTED] per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art. 27, co. 2 CCII*, atteso che la ricorrente è residente in [REDACTED] (MI) e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Milano;

rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art. 65 co.1 CCII* in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o

altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento di circa € 100.000 derivante principalmente dall'aver contratto prestiti di natura personale per fare fronte alle esigenze della famiglia;

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta la documentazione di legge;

considerato che [REDACTED] è titolare di 1/6 di un bene immobile sito in Napoli con diritto di abitazione in capo al padre della ricorrente, e di un reddito mensile di circa € 2.175,38 gravato dal pignoramento del quinto dello stipendio azionato da IFIS NPL, Investing S.p.a. (procedura esecutiva R.G.E. 2226/2021 presso l'intestato Tribunale);

rilevato che il contratto di finanziamento concluso da [REDACTED] con Fidelity s.p.a. è gravato dalla cessione del quinto dello stipendio;

ritenuto quanto alla cessione del quinto dello stipendio che si valuta compatibile con la disciplina del sovraindebitamento quanto previsto dall'orientamento consolidato della Suprema Corte per cui la cessione dei crediti futuri in ambito concorsuale, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 c.c. non è opponibile alla procedura posto che "la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegue sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria" (Cass. 17 gennaio 2012 n.551; Cass. 31 maggio 2005 n. 17590);

ritenuto quanto al pignoramento presso terzi sopra indicato, che il medesimo, dalla data del presente provvedimento, è inopponibile alla procedura, per il principio della *par condicio creditorum*, la cui salvaguardia costituisce la *ratio* della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10 agosto 2017, n. 19947);

considerato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e

pertanto il soggetto che accede al procedimento deve circoscrivere le spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Alessio Fiacchi , il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ██████████  
██████████ (██████████) nata il ██████████ a ██████████ e residente in ██████████  
(MI), ██████████

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Vincenza Agnese;

nomina liquidatore il gestore designato dall'OCC nella persona dell'avv. Alessio Fiacchi;

ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di ██████████

riserva al giudice delegato la determinazione della quota di reddito da sottrarre alla liquidazione ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII esortando sin d'ora il liquidatore a fornire indicazioni utili a tal fine;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrente stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano nonché presso il pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione.

Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore.

Milano, 11.07.2024

Il giudice relatore  
dott. Vincenza Agnese

Il Presidente  
dott. Laura De Simone